

STATUTO CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE
"GIUSEPPE ZANARDELLI"

Azienda Speciale della Provincia di Brescia

ragione della sua inosservanza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale o debbano risarcire a terzi. Tale responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, abbia manifestato in forma scritta (anche con menzione nel verbale o nell'atto deliberativo) e senza ritardo il proprio dissenso.

2. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, ovvero, anche su segnalazione del Direttore, non provveda ad emanare atti a contenuto patrimoniale con efficacia obbligatoria nei confronti di soggetti terzi, il Presidente della Provincia invita il Consiglio di Amministrazione a provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, il Presidente della Provincia assume i poteri sostitutivi.

3. Ove il Presidente della Provincia debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sospende dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione e avvia contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca indicate all'art. 6 e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o la sua reintegrazione indicate all'art. 7. In attesa della definizione del suddetto procedimento, il Presidente della Provincia può nominare un soggetto di propria fiducia con funzione commissariale, per l'espletamento delle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione. Di tale nomina, e delle ragioni che la impongono, il Presidente della Provincia fornisce tempestiva comunicazione al Consiglio Provinciale.

4. L'esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere di Amministrazione è svolto a titolo gratuito. Sono ammessi solo i rimborsi spese regolati e disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole della Provincia.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Provincia ai sensi del precedente art. 6.

2. Spetta al Presidente:

- a. rappresentare l'Azienda, ferme restando le competenze del Direttore;
- b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Azienda;
- d. riferire periodicamente al Presidente della Provincia sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di attuazione del piano-programma di cui all'articolo 25;
- e. promuovere, sentito il Presidente della Provincia, iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- f. attuare le opportune iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
- g. assistere e o rappresentare il Presidente della Provincia, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e di servizi, istruttorie pubbliche, sedute del Consiglio Provinciale e altre iniziative similari aventi per oggetto l'esercizio delle attività affidate all'Azienda;

3. Il Presidente è coadiuvato dal Direttore nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

Art. 14 - Il Direttore

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Azienda per tutte le attività gestionali, compresa la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura di selezione a evidenza pubblica. I requisiti necessari per la nomina del direttore sono stabiliti dal regolamento di organizzazione della azienda. Al Direttore viene conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato per un periodo massimo di cinque anni. Il regolamento di cui sopra stabilirà anche le modalità di valutazione annuale della attività del Direttore.

3. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda stessa senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Compete al Direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Azienda e, in particolare:

- a. è il Datore di Lavoro dell'Azienda ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- b. recluta, gestisce e organizza il personale dell'Azienda;
- c. presiede le gare e stipula tutti i contratti, inclusi quelli di lavoro;
- d. propone al Consiglio di Amministrazione i regolamenti a efficacia interna;
- e. dirige e coordina l'andamento gestionale e le attività tecnico-amministrative;
- f. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'azienda;
- g. formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- h. sottopone al Consiglio di Amministrazione il piano programma, il bilancio economico di previsione e le relative variazioni nonché il bilancio di esercizio;
- i. istruisce e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- j. ha il potere di firma sui conti bancari e postali intestati all'Azienda;
- k. assegna gli incarichi professionali;
- l. esercita tutte le attività di carattere gestionale, compresa la sottoscrizione dei documenti contabili;
- m. fatta salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 241/1990, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda.
- n. assume i provvedimenti, anche a efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- o. esercita tutte le funzioni e gli incarichi conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

5. Al Direttore dell'Azienda si applicano le previsioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. 902/1986.

TITOLO III ORGANO DI REVISIONE

Art. 15 - Il Revisore dei Conti

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato dal Presidente della Provincia, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che presenti, da apposito curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe disimpegnate in enti locali e aziende pubbliche e/o private.

2. Il Revisore dei Conti dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina.

3. Il Revisore dei Conti è revocabile solo per inadempienza ed è rieleggibile solo una volta; per